

Il decreto dignità ripristina le modalità ordinarie di riscossione dell'imposta

# Iva, split payment addio

## Professionisti, stop alla scissione dei pagamenti

DI FRANCO RICCA

**P**rofessionisti fuori dal raggio d'azione dello «split payment» dell'Iva. A partire dal giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto legge dignità, alle prestazioni di servizi soggette a ritenuta Irpef non è più applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti per il versamento dell'Iva, previsto dall'articolo 17-ter del dpr n. 633/72 per le operazioni fatturate alle amministrazioni pubbliche ed agli altri soggetti elencati nel predetto articolo. Lo stabilisce l'articolo 12 del decreto. Il provvedimento ripristina, dunque, le ordinarie modalità di riscossione dell'Iva per le prestazioni di servizi, rese ai soggetti indicati nell'art. 17-ter, i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 25 del dpr n. 600/73. Conseguentemente, le fatture per prestazioni sottoposte a ritenuta Irpef emesse a decor-

re dal giorno di entrata in vigore del dl, ancorché riferite a prestazioni rese precedentemente, non dovranno più recare l'indicazione «scissione dei pagamenti» (o split payment) e dovranno essere pagate dai committenti non soltanto per l'imponibile, ma anche per l'Iva. Detta decorrenza è espressamente stabilita dal decreto. Rispetto alla versione iniziale, che non conteneva previsioni al riguardo, la stesura definitiva stabilisce infatti che le nuove disposizioni si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (giorno successivo alla pubblicazione nella *G.U.*), e quindi da oggi 13 luglio 2018. Questa stessa decorrenza, peraltro, era stata ipotizzata da *ItaliaOggi*, in sede di commento del primo testo del decreto. Va osservato che la tecnica redazionale della modifica, operata mediante l'inserimento del nuovo comma-

1-sexies nell'art. 17-ter, è sensibilmente diversa, e certamente più lineare, rispetto alla ridondante stesura iniziale, che da un lato abrogava la norma del dl n. 50/2017 che aveva disposto l'abrogazione della norma che escludeva dallo «split pay-

re del provvedimento, dovranno seguire la stessa disciplina dell'operazione originaria; pertanto, l'imposta accreditata con la nota di variazione in diminuzione non formerà oggetto di restituzione al committente da parte del prestatore, che non l'ha incassata, ma rappresenterà un credito del committente nei confronti dell'erario, recuperabile all'atto dei successivi pagamenti dell'Iva. E da osservare che, per effetto della normativa in commento, le p.a. committenti, ai fini dell'applicazione dell'art. 48-bis del dpr n. 602/73, che fa obbligo agli enti di sospendere i pagamenti a favore di creditori gravati da cartelle esattoriali per importo superiore a 5.000 euro, dovranno ora tenere conto non solo dell'imponibile, come chiarito dalle finanze per le operazioni soggette a «split payment» (circolare n. 13/2018), ma anche dell'Iva dovuta ai prestatori esclusi dal meccanismo speciale.



ment» i compensi assoggettati a ritenuta d'acconto, e dall'altro, per buona misura, ribadiva esplicitamente l'esclusione. Per quanto riguarda rettifiche in diminuzione di operazioni fatturate precedentemente in regime di «split payment», le note di variazione, ancorché emesse dopo l'entrata in vigo-

### RISOLUZIONE

## Zfu, ecco 10 codici tributo per gli sgravi

Istituiti i codici tributo per l'utilizzo delle agevolazioni, in riduzione dei versamenti da effettuare tramite F24 (da presentare solo tramite Entratel e Fisconline), in favore di micro e piccole imprese e professionisti localizzati nelle Zone franche urbane (delibera Cipe n. 14 8/5/2009) non comprese nell'ex obiettivo Convergenza.

Si tratta delle aree individuate con delibera Cipe n. 14 dell'8/5/2009, nei comuni di Pescara, Matera, Velletri, Sora, Ventimiglia, Campobasso, Cagliari, Iglesias, Quartu Sant'Elena e Massa Carrara. A fissare i codici è la risoluzione n. 55/E del 12 luglio 2018. Con essa l'amministrazione finanziaria rende fruibile l'esenzione da imposte sui redditi, Irap, Imu e contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente. I codici tributo, in tutto dieci, sono riportati nella risoluzione, disponibile sul sito [www.ItaliaOggi.it](http://www.ItaliaOggi.it).



La risoluzione sul sito [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)

Ctp: i corrieri privati non hanno licenze

## Gli atti giudiziari solo dalle Poste

DI SERGIO TROVATO

**S**olo l'Ente Poste può effettuare la notifica degli atti giudiziari. Nonostante la legge annuale sulla concorrenza del 2017 abbia abolito il monopolio di Poste italiane, liberalizzando di fatto questa attività, i corrieri privati non possono svolgere il servizio di notifica degli atti giudiziari perché non hanno ancora ottenuto le nuove licenze. In questo senso si è espressa la Commissione tributaria provinciale di Frosinone, quarta sezione, con la sentenza 325 del 16 maggio 2018.

I giudici tributari pongono in rilievo che la legge annuale sulla concorrenza 2017 «ha soppresso la norma in base alla quale le Poste Italiane avevano l'esclusiva titolarità della notifica degli atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, liberalizzando di fatto tale attività, ma la richiamata legge diventa comunque operativa solamente dopo il rilascio da parte dell'Agcom di nuove licenze individuali».

A dire il vero, anche la legge di bilancio 2018 (205/2017) pone come condizione per la notifica degli atti giudiziari il rilascio delle licenze per le aziende private di recapito.

I dipendenti delle aziende di recapito postale potranno certificare l'avvenuta consegna al destinatario degli atti amministrativi, compresi atti tributari e multe stradali, e degli atti di natura civile e penale. L'articolo 1 della legge di bilancio, commi 461 e seguenti, per dare completa attuazione alla liberalizzazione dei servizi postali, detta delle disposizioni ad hoc per lo svolgimento del servizio di recapito postale anche da parte delle aziende private, con regolare licenza rilasciata dal ministero dello sviluppo economico.

Per garantire il buon esito delle notifiche e il rispetto dei diritti per i destinatari degli atti amministrativi e giudiziari, sono state apportate delle modifiche di rilievo alla disciplina delle notifiche a mezzo posta imponendo agli operatori il rispetto di specifiche formalità. In particolare, vanno indicati sull'avviso di ricevimento e sul piego i soggetti, o i procuratori incaricati, che hanno richiesto la notifica, i loro indirizzi, compresa la Pec per coloro che sono tenuti a dotarsene.

Tuttavia, come evidenziato dalla commissione provinciale, queste regole sono entrate in vigore ma non sono ancora efficaci.

VILLAROSA (MEF)

## Tempi lunghi per applicare la flat tax

«In un arco temporale ragionevole non sarà possibile introdurre la flat tax». Così il sottosegretario al ministero dell'economia, Alessio Mattia Villarosa, ha risposto in commissione finanze alla camera alla deputata democratica Silvia Fregolent (capogruppo Pd in commissione) nel corso del question time di ieri, a Montecitorio. Fregolent chiedeva al Mef di «conoscere il calendario con cui il governo intende dare seguito all'annuncio dell'introduzione di una nuova tassazione, basata su un'unica aliquota, definita flat tax, che, per esponenti della maggioranza, dal 2019 coinvolgerà il sistema produttivo e in una seconda fase le famiglie». «La crescita attesa per quest'anno in Italia», ha risposto Villarosa, «potrebbe rivelarsi più bassa del previsto e in questo scenario è fondamentale individuare misure che non vadano a incidere su fiducia dei mercati e gli impegni con l'Ue; sono allo studio soluzioni che possano permettere, in un arco temporale ragionevole di giungere all'applicazione progressiva di una forma di flat tax».

### TASSA SU GIOCHI

## In due fasi aumenterà il Preu

DI ANDREA BONGI

Decreto dignità: dall'aumento in due fasi del Preu (prelievo erariale unico) arrivano le coperture per lo stop alla pubblicità sui giochi d'azzardo. Il primo incremento del prelievo, la tassa sugli apparecchi per il gioco d'azzardo collegati alla rete telematica, si avrà già dal 1° settembre prossimo quando la misura dell'imposta verrà fissata nel 19,25 e al 6,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate. Il secondo aumento scatterà invece con decorrenza dal 1° maggio 2019 quando sull'ammontare delle somme giocate il prelievo erariale salirà al 19,5 e al 16,5 per cento. A regime il prelievo sulle slot machines e sulle altre videolotterie, subirà un incremento complessivo dello 0,50 per cento essendo attualmente fissato al 19 e al 6 per cento delle somme giocate. Per la copertura della soppressione dello split payment sulle prestazioni soggette a ritenute d'acconto la soluzione adottata è invece quella di ricorrere, in massima parte, a tagli di spesa su fondi già stanziati di competenza di altri ministeri. Scorrendo la relazione tecnica che accompagna la versione «bollinata» del decreto dignità si scopre che in realtà l'incremento del prelievo unico erariale sugli apparecchi da gioco consentirà, almeno in parte, di poter concorrere alla copertura degli oneri che deriveranno al bilancio dello Stato dall'abolizione dello split payment per i liberi professionisti. Quanto alle mancate entrate statali per effetto dei due citati provvedimenti di natura prettamente fiscale del decreto dignità la relazione tecnica quantifica in 150 milioni di euro per l'anno 2019 e in 200 milioni di euro per l'anno 2020, le minori entrate riconducibili alla soppressione della pubblicità sul gioco d'azzardo. Per la soppressione dello split payment nelle prestazioni soggette a ritenuta d'acconto le minori entrate alla casse dello Stato sono invece nettamente più ridotte. Si parla di 35 mln di euro per il 2018 e di 70 mln per il 2019. Vengono invece considerate neutrali per le casse erariali le nuove misure in materia di redditometro. Secondo la relazione tecnica infatti si può prevedere che il nuovo decreto ministeriale che darà avvio agli accertamenti per gli anni 2016 e seguenti, verrà emanato in tempo utile rispetto ai termini di decadenza di legge.